COMUNE DI POGGIOMARINO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE URBANISTICO -ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel: 081/8658111-Fax: 081/8658250

Ordinanza n.ro 185

prot. n. 20966 del

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di bevande contenute in lattina o bottiglia di vetro e/o di plastica munite di tappo nelle giornate in cui si svolgerà lo "STREET FOOD" – 21, 22 settembre 2019.

II SINDACO

Premesso che l'area mercato nei giorni 21 e 22 settembre 2019 sarà interessata dalla manifestazione gastronomica "Street Food Fest"

Ritenuto opportuno adottare la presente ordinanza per innalzare il livello di sicurezza ai fini di una maggiore tutela dell' ordine pubblico e dell' incolumità della cittadinanza, vietando ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e ai titolari degli esercizi commerciali di vicinato, operanti nei pressi delle vie interessate dall' evento, contenuti in recipienti di vetro o lattine, nonché di bottiglie di plastica munite di tappo.

Visti gli articoli 9 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti gli art. 7 bis 50.c 7 bis, e 54.commi 4 e 4 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, testo unici degli enti locali;

DISPONE

E' fatto divieto agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai titolari degli esercizi commerciali di vicinato, operanti nei pressi delle vie interessate dal evento "Street Food Fest" che si svolgerà in data 21 e 22 settembre 2019, di effettuare la vendita e la somministrazione di bevande, anche prive di qualsiasi tenore alcolico, se contenute in recipienti di vetro o lattine, nonché in bottiglie di plastica munite di tappo.

E' fatto divieto, con obbligo di stretta osservanza da parte del titolare dell'attività di asporto dal perimetro del locale delle bottiglie di vetro, di lattine e bottiglie di plastica munite di tappo.

A precisazione è autorizzata la vendita e somministrazione all' interno del perimetro della propria attività ribadendo l'obbligo di sorveglianza da parte del gestore e la responsabilità dell' utente.

I trasgressori saranno puniti, a seconda della qualifica rivestita, in forza delle norme sopra richiamate, ovvero l' art. 17.c.2 del TULPS; e art. 7b- bis del testo unico degli enti locali.

Le forze di polizia sono incaricate di dare ampia conoscenza della presente ordinanza presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o le attività commerciali interessate al suo rispetto.

Dott. Pantaleone ANNUNZIATA